

al debitore, mediante il cavaliere. Su la sentenza stessa (III, 87) il cancelliere, o il notaio del podestà, annotava le *spese legitime*, che doveva pagare la parte soccombente.

La sentenza avevasi per *res iudicata* (II, 16), e il suo disposto creava tra le parti una verità formale e giuridica, che diventava definitiva, non essendovi, negli statuti, alcun cenno dell' appello.

VII.

L' esame de' nostri statuti, rapido e sommario, quale lo può comportare uno scritto d'occasione, ci permette, in ogni caso, di arrivare a conclusioni abbastanza precise. La base, che informa gli statuti di Parenzo, è largamente, e quasi esclusivamente, romana. Scarse, o quasi nulle, le influenze de' diritti barbarici: e, se qualche norma, qua e là, accenna a deviare dalle disposizioni del diritto romano, o si tratta di un' influenza del diritto canonico; o di adattamenti del diritto romano alle esigenze de' tempi; o di germogli di concetti del diritto volgare. Quanto al diritto bizantino, non ci pare che ne' nostri statuti ne sieno visibili le tracce; e, in ogni caso, un' influenza dell' Ecloga isaurica, o del diritto bizantino posteriore, sembra da escludersi affatto ¹⁾.

Ond' è che, tanto per questo substrato di romanità, quanto per l' interno ordinamento della materia, se il nostro statuto può avvicinarsi ad uno de' due tipi fondamentali, onde vengono distinti, di solito, gli statuti italiani, è certo al tipo romano, che mette il diritto penale in fine, a somiglianza de' libri giustinianeî, ove non lo trascuri affatto: con spiccata differenza, in ciò, da altri statuti della regione che, come quelli di Trieste e di Pirano, subito dopo gli ordinamenti di diritto pubblico, codificano largamente il diritto penale, e che, anche per la presenza di non poche infiltrazioni barbariche, appartengono piuttosto al tipo lombardo-tosco ²⁾.

¹⁾ In ciò vedasi il LEICHT, op. cit.

²⁾ Cfr. ZDEKAUER, *Archivio murator.*, I, 1906, p. 44 ss.; e SOLMI, op. cit., 494.